

DELIBERA N. 59/11/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX/H3G

IL CORECOM LAZIO

Nella riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. "Corecom Lazio") del 24/10/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 " *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 " *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante " *Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 8 della suddetta legge, che prevede che, in caso di impedimento del Presidente del Co.re.com., le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età;

ATTESO l'impedimento giustificato del Presidente a presiedere la seduta del 24.10.2011;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante " *Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 28 giugno 2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/512/2010, con cui il sig. ■■■ ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con la società H3G ■■■ (di seguito, per brevità, anche denominata "H3G");

VISTA la nota del 16 luglio 2010, con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 27 luglio 2010 con la quale H3G ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

VISTA la nota del 27 luglio 2010 con la quale il sig. ■■■ ha presentato la memoria difensiva ed i documenti;

VISTA la nota del 6 agosto 2010 con la quale il sig. ■■■ ha presentato la memoria di replica;

PRESO ATTO della nota del 15 febbraio 2011 del sig. ■■■;

VISTA la nota del 10 maggio 2011 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 31 maggio 2011;

PRESO ATTO della nota del 27 maggio 2011 del sig. ■■■ e dei documenti allegati;

UDITE tutte le parti nella predetta udienza del 31 maggio 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

Il sig. ■■■, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

- 1)** l'istante è titolare di una utenza telefonica prepagata H3G n. ■■■■■■■■■■;
- 2)** H3G interrompeva senza preavviso, in maniera del tutto ingiustificata, l'utenza in questione in due distinti periodi (dal 9 novembre 2007 al 12 novembre 2007 e dal 29 febbraio 2008 al 1 marzo 2008);
- 3)** i numerosi reclami scritti dell'utente inviati a mezzo fax ed email rimanevano privi di concreto ed esaustivo riscontro;
- 4)** con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto: a) un indennizzo di Euro 6,00 die da calcolarsi in relazione tanto alla prima interruzione dell'utenza - di quattro giorni - che alla seconda interruzione - di due giorni -; b) un indennizzo per mancato riscontro ai reclami di Euro 6,00 die senza limiti massimi a decorrere dalle 48 ore successive all'invio della prima email di reclamo in relazione alla prima interruzione, nonché di altri Euro 6,00 die a decorrere dalle 48 ore successive all'invio della prima mail di reclamo in relazione alla seconda interruzione;

5) all'udienza per il tentativo di conciliazione del 4 febbraio 2010, l'utente reiterava le domande, aggiornandone l'importo in complessivi Euro 9.500,00. H3G rigettava le richieste dell'utente, proponendo, al solo fine di comporre bonariamente la questione, complessivi Euro 409,30. L'utente non accettava l'offerta dell'operatore e l'udienza si concludeva con esito negativo;

6) con l'istanza di definizione, l'utente ha quindi chiesto: a) un indennizzo complessivo di Euro 550,00 per la duplice interruzione dell'utenza; b) un indennizzo, senza limiti massimi, per la mancata risposta al primo reclamo, pari ad Euro 6,00 al giorno dal 28 dicembre 2007 (46 giorno successivo al reclamo ricevuto il 12 novembre 2007) sino all'effettivo pagamento o, in subordine, sino alla data di pubblicazione della delibera; c) un indennizzo, senza limiti massimi, per la mancata risposta al secondo reclamo, pari ad Euro 6,00 al giorno dal 18 aprile 2008 (46 giorno successivo al reclamo ricevuto il 3 marzo 2008) sino all'effettivo pagamento o, in subordine, sino alla data di pubblicazione della delibera; d) il rimborso delle spese del reclamo e di procedura per Euro 350,00; e) gli interessi legali su tutte le predette somme forfetariamente quantificati in Euro 378,00 alla data del 4 agosto 2010;

7) con memoria del 27 luglio 2010, H3G contestava le domande dell'istante, deducendo in primo luogo il particolare profilo dell'utente, che si discosta dal tipico utilizzatore del servizio telefonico per uso privato. Il sig. ■■■■■, infatti, nel periodo maggio 2005/luglio 2008 ha attivato ben tredici utenze ricaricabili per uso privato, instaurando con riferimento a tali utenze molteplici procedimenti di conciliazione e di conseguenti definizioni, tra cui quella oggetto dell'odierna decisione, con richieste di pagamento di indennizzi”*per fatti e circostanze che finiscono per sovrapporsi e intersecarsi tra loro*”. Evidenziato l'uso improprio dello strumento conciliativo, H3G chiedeva la riunione di tutte le procedure instaurate dall'istante e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo di aver legittimamente operato l'interruzione dell'utenza in questione, in forza del combinato disposto degli artt. 13.4, 12.3 e 18.4 delle Condizioni Generali di Contratto. In particolare, H3G chiariva che ai sensi dell'art. 12.3 CGC *“il Cliente si impegna a non utilizzare o far utilizzare, direttamente o indirettamente, i Servizi UMTS ed i Servizi Televisivi, per scopo di lucro, anche indiretto. Il Cliente si impegna a utilizzare i Servizi UMTS ed i Servizi Televisivi esclusivamente per uso personale o per finalità correlate alla propria attività professionale e a non effettuare, direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo, forma o natura, il reinstradamento del traffico in qualunque modo raccolto né la c.d. rivendita di traffico telefonico a terzi (anche attraverso l'utilizzo di strumenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i modem GSM/UMTS per utilizzo vocale)”* e che la violazione di tale articolo comportava *“la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i Servizi UMTS [...] anche senza preavviso”*. Nonché eccepiva che, ai sensi dell'art. 18.4 CGC, H3G ha la facoltà di *“sospendere, in tutto o in parte, i servizi UMTS e/o i Servizi Televisivi qualora siano riscontrati incrementi di volume di traffico che “3” stessa ritenga anomali rispetto al traffico pregresso”*;

8) con memoria del 27 luglio 2010, l'istante ha dedotto l'irrelevanza ai fini della decisione dei dettagli del traffico dell'utenza interessata, di cui era stata chiesta la produzione, dichiarando che il volume del traffico era nella norma e per usi personali leciti e senza scopo di lucro e che, comunque, tale produzione sarebbe stata impossibile per indisponibilità dei dettagli di traffico nelle aree clienti internet delle utenze prepagate;

9) con memoria del 6 agosto 2010, l'istante insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste;

10) all'udienza di discussione del 31 maggio 2011, svoltasi in audioconferenza con l'utente, l'istante chiedeva acquisirsi la documentazione prodotta con le note del 27 maggio 2011 e del 15 febbraio 2011, riportandosi per il resto alle precedenti istanze. H3G, riportandosi anch'essa ai propri scritti difensivi, formulava un'offerta transattiva, non accettata dall'istante.

2. Motivi della decisione

2.a. Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Viceversa, non sono ammissibili e se ne dispone lo stralcio dal procedimento, la nota inviata via fax il 15 febbraio 2011 e la nota inviata via fax il 27 maggio 2011 dall'istante, unitamente ai documenti allegati a quest'ultima, in quanto memorie prodotte successivamente ai termini stabiliti a pena di irricevibilità con la nota di avvio del procedimento, concessi alle parti e da entrambi già utilizzati.

La nota del 27 maggio 2011 non può ritenersi ammissibile neppure sotto altro profilo, in quanto l'art. 16, commi 5 e 6 del Regolamento consente alle parti unicamente l'illustrazione orale in udienza delle rispettive posizioni e affida al responsabile del procedimento l'onere di redigere il processo verbale dell'udienza in forma sintetica.

Quanto all'istanza dell'operatore di riunione di tutti i procedimenti di definizione instaurati dall'utente nei confronti di H3G, aventi ad oggetto varie tipologie di disservizio, seppure, alcune, relative alle stesse utenze, si ritiene di non disporre la riunione dei procedimenti.

2.b. Nel merito

2.b.1. Sull'interruzione dell'utenza mobile

i. - L'oggetto del contenzioso è la legittimità, o meno, della duplice interruzione dell'utenza mobile, pacificamente ammessa da parte del gestore.

ii. - Al riguardo H3G ha dedotto la legittimità del proprio operato, basandosi su quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 13.4, 12.3 e 18.4 delle Condizioni Generali di Contratto, ai sensi dei quali il gestore si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i servizi, qualora il cliente utilizzi, anche indirettamente, il servizio per scopi di lucro o

comunque effettui, direttamente e non, il reinstradamento del traffico raccolto, nonché quando risulti un traffico anomalo rispetto al traffico pregresso.

E' pacifica l'esistenza di un'utenza telefonica H3G prepagata intestata al sig. [REDACTED]. E' altresì pacifica l'interruzione dell'utenza effettuata dall'operatore in due distinti periodi (dal 9 novembre 2007 al 12 novembre 2007 e dal 29 febbraio 2008 al 1 marzo 2008) senza alcun preavviso.

Nella fattispecie, l'utente lamenta l'interruzione immotivata e non preavvisata del servizio, interruzione che l'operatore dichiara invece di aver effettuato per arginare comportamenti anomali finalizzati ad un uso improprio del servizio registrando *"un elevatissimo traffico generato dall'utente – assolutamente non consono ad un uso normale del servizio"*.

Occorre verificare tuttavia se le affermazioni prospettate dall'operatore abbiano una rilevanza probatoria, dal momento che oggetto della procedura di definizione è, e può essere esclusivamente, il rapporto contrattuale, relativamente al quale deve accertarsi e valutarsi se, concretamente, la sospensione effettuata sia stata o meno legittima.

In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Nella fattispecie, quindi, incombeva all'operatore l'onere di provare la sussistenza nel caso specifico di una delle ipotesi previste dagli artt. 12.3, 13.4 e 18.3 delle Condizioni generali di contratto per poter esercitare la facoltà di sospendere il servizio, nonché di aver adeguatamente preavvisato l'utente della sospensione.

Ora, seppure le Condizioni Generali di contratto prevedono la possibilità di sospendere i servizi in via cautelare in presenza di un volume di traffico ritenuto anomalo, l'esercizio di tale facoltà deve avvenire nel rispetto dei principi contenuti nella Delibera 173/07/CONS Allegato A art. 5, secondo i quali in capo all'operatore sussiste pur sempre *"l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso ..."*.

H3G non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere o a limitare la propria responsabilità, né ha addotto alcuna valida giustificazione in merito alle ragioni che hanno determinato la sospensione improvvisa dell'utenza dell'istante. Non ha infatti fornito alcun valido riscontro probatorio volto a dimostrare che l'utente abbia abusato dell'utenza mobile o che abbia posto in essere violazioni di obblighi contrattuali, né ha provato di aver dato all'utente alcun preavviso in merito alla sospensione del servizio, interrompendolo improvvisamente.

L'utente ha peraltro espressamente contestato di aver ricevuto un preavviso scritto o orale circa le interruzioni del servizio, nè prima nè dopo, ed ha altresì espressamente dichiarato di aver utilizzato l'utenza ed il servizio per usi personali leciti e senza alcun benché minimo scopo di lucro, nè diretto nè indiretto, e nessuna minima contestazione e prova documentale al riguardo è stata formulata o prodotta dall'operatore.

iii. - Si ritiene pertanto, sotto questo profilo, che la condotta dell'operatore non sia stata conforme agli obblighi normativi previsti, e che sussista in capo all'operatore una responsabilità contrattuale.

Tenuto conto che l'operatore non ha garantito l'erogazione del servizio principale in modo regolare, continuo e senza interruzioni, l'istante ha diritto ad un indennizzo giusto e proporzionato che consideri altresì la natura sostanziale e non accessoria del servizio.

Non avendo agito l'operatore con un congruo preavviso, e non essendo neppure stata fornita nel corso dell'istruttoria adeguata documentazione probatoria in ordine all'effettiva generazione da parte dell'utenza dell'asserito traffico anomalo o di un utilizzo per scopo di lucro dell'utenza in questione, comunque contestato dall'utente, la sospensione dell'utenza effettuata dall'operatore è da ritenersi illegittima. Spetta pertanto all'utente la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi di H3G di Euro 6,00 al giorno per il periodo della sospensione.

Il predetto indennizzo deve essere commisurato all'effettivo periodo di sospensione: quattro giorni nel primo caso e due giorni nel secondo.

Ciò premesso, pertanto, per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti.

Tuttavia, attesa la durata effettiva del disservizio, per tutti i motivi che si sono esposti in merito all'adeguatezza e alla proporzionalità dell'indennizzo, anche in considerazione del valore economico del rapporto contrattuale, si ritiene equo riconoscere all'utente la complessiva somma di Euro 36,00 (a fronte dei complessivi sei giorni di interruzione).

2.b.2. Sulla gestione del reclamo

Veniamo ora ad esaminare la domanda di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

L'istante ha dedotto e provato di aver inoltrato ad H3G reclami distinti per le due interruzioni (a mezzo fax ed email), cui non è stato dato alcun riscontro dall'operatore, per ciascuna delle due interruzioni contestate.

Rileva, allora, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche dell'articolo "Gestione Reclami" della Carta Servizi), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, come sono da ritenersi quelli qui in esame, posto che l'utente contestava l'illegittima non preavvisata sospensione del servizio, chiedendone l'immediato ripristino.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *manca di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi.

Quanto alla misura dell'indennizzo, si devono ribadire due principi fondamentali:

- in conformità all'odierno orientamento dell'Autorità, si ritiene che il computo della misura dell'indennizzo possa prescindere dal limite previsto dalla Carta Servizi, laddove la relativa applicazione violi, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica-persona giuridica) che ha subito il pregiudizio;
- nella determinazione della misura dell'indennizzo non si può prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, sono derivate dal difetto di interlocuzione, dovendosi impedire che da tale incomunicabilità con l'operatore - certamente imputabile a quest'ultimo in quanto soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato - possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate.

In questo senso va peraltro il nuovo Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento, di cui alla Delibera n.73/11/CONS, che – vertendosi intorno a fatti accaduti in epoca anteriore – è certamente non applicabile al caso di specie ma che comunque ha il merito di affrontare il tema di un'adeguata diversificazione degli importi da riconoscere a titolo di indennizzo a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale riscontrato.

Venendo al caso in esame, si valutano i seguenti elementi: a) tipo di contratto (utenza prepagata di tipo privata); b) esiguità del disagio subito dall'istante; c) lasso di tempo trascorso dalla data del reclamo alla data dell'udienza di conciliazione (4 febbraio 2010), nel corso della quale l'utente ha potuto interloquire con il gestore sul suo specifico caso; d) parametro rinvenibile nella Carta dei Servizi; e) condotta omissiva dell'operatore in relazione al reclamo avanzato dall'utente.

Valutati tutti gli elementi appena esposti, e rammentando che l'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche fa espresso riferimento all'equità nell'immaginare il sistema degli indennizzi, si ritiene che nella fattispecie sia equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 150,00 per la mancata gestione dei reclami relativi a ciascuna delle interruzioni, per un totale, dunque, di Euro 300,00.

2.c. Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *“del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”*.

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese e la congrua offerta transattiva avanzata dall'operatore, si ritiene sussistano equi motivi per disporre la compensazione delle spese della procedura.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda del sig. ■■■ sia da accogliere nei termini di cui in motivazione;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento nei termini esposti in motivazione dell'istanza presentata dal sig. ■■■ in data 28 giugno 2010.

La società H3G è tenuta a corrispondere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

a) Euro 36,00 a titolo di indennizzo per illegittima sospensione dell'utenza mobile n. [REDACTED], oltre interessi legali su detto importo dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;

b) Euro 300,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, oltre interessi legali su detto importo dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;

E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03 CSP.

Ai sensi dell'art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma 24 ottobre 2011

Il Componente con funzioni vicarie del Presidente

Giuseppe Zangardi

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Ines Dominici

Fto